



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...2.6.SEI.2013.....



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

AC 1544

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Conferenza Unificata

Roma, 26 settembre 2013

ARTICOLO 2

(Altre disposizioni in materia di IMU).

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

“Per il medesimo anno resta dovuta la prima rata dell’imposta, calcolata secondo le modalità stabilite dal comma 13-bis, quarto periodo, dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni.”

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere i seguenti: “Per l’anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dalla seconda rata dell’imposta. Per il medesimo anno resta dovuta la prima rata, calcolata secondo le modalità stabilite dal comma 13-bis, quarto periodo, dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni.”

Alla fine del comma 5, aggiungere i seguenti periodi: “Per l’anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dalla seconda rata dell’imposta. Per il medesimo anno resta dovuta la prima rata, calcolata secondo le modalità stabilite dal comma 13-bis, quarto periodo, dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni.”

MOTIVAZIONE

Appare necessario richiamare in modo esplicito le modalità di calcolo della prima rata IMU 2013 delle fattispecie che vengono beneficate in corso d’anno 2013, al fine di evitare che l’assenza di riferimenti o il generico riferimento alla “seconda rata” quale decorrenza dell’esenzione o agevolazione determini incertezze applicative per i contribuenti e per i Comuni, con conseguenti contenziosi.

Il calcolo dell’IMU dovuta è infatti annuale e la suddivisione in rate serve unicamente a regolare i termini di pagamento. La proposta precisa che ai fini della determinazione della prima rata IMU 2013, che resta dovuta, si deve fare riferimento alle ordinarie modalità definitivamente stabilite dal dl 35 del 2013 (calcolo sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l’anno precedente).

Si ricorda che le agevolazioni disposte con decorrenza in corso d’anno 2013 sono:

- *esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita rimasti invenduti (comma 1);*
- *equiparazione al regime dell’abitazione principale delle abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e relative pertinenze (comma 4, primo periodo);*
- *equiparazione al regime dell’abitazione principale anche in assenza dei requisiti della residenza e della dimora abituale al personale delle forze armate e di polizia, dei Vigili del fuoco ed appartenente alla carriera;*



ARTICOLO 2

(Altre disposizioni in materia di IMU).

Al comma 2, lett. a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati."

MOTIVAZIONE

Appare opportuno ripristinare, anche ai fini dell'esenzione obbligatoria dei fabbricati invenduti delle aziende edilizie, il limite di tre anni dall'avvenuta costruzione, oltre i quali l'esenzione non è più applicabile, limite già considerato (ai fini dell'agevolazione facoltativa comunale) dal comma 9-bis del dl 201 del 2011, nella versione previgente alla sostituzione operata con il comma 2, qui oggetto di proposta di integrazione.

Appare infatti irragionevole che l'esenzione possa applicarsi indefinitamente, atteso che la tassazione patrimoniale immobiliare svolge anche un ruolo di impulso ad un utilizzo efficiente dei patrimoni immobiliari. Tale ruolo è in questo periodo indebolito dalla perdurante crisi economica. Nella prospettiva di una ripresa, l'attuale formulazione della norma di esenzione non concorre a stimolare la moderazione dei prezzi di offerta e la stessa dinamica del mercato.



ARTICOLO 2

(Altre disposizioni in materia di IMU).

Alla fine dell'articolo inserire il seguente comma:

"5. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'intesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3."

MOTIVAZIONE

Gli interventi di agevolazione ed esenzione dall'IMU disposti dall'articolo 2 riguardano segmenti particolari della platea contributiva e della base imponibile del tributo, non direttamente individuabili nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo dei Comuni, né da fonti informative correntemente disponibili e certe. Si ritiene pertanto indispensabile, anche ai fini di una più esatta quantificazione dei rimborsi da assegnare a ciascun Ente, l'introduzione di un'apposita dichiarazione quale presupposto necessario per la fruizione dei benefici.



ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di Tares)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile del 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

" h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno."

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione dei costi e la graduazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso di mancata emanazione entro il termine previsto del regolamento di cui al primo periodo, anche per il 2014 si applica quanto previsto dal punto h) del comma 2".

MOTIVAZIONE

Come noto, l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, ha posto rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.


Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituivano un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell'Anci sviluppare ulteriormente.

Sulla disciplina Tares, il dl 102 interviene consentendo ai Comuni di regolamentare il nuovo tributo con altre modalità, che si presentano dai contorni poco definiti e di incerta applicazione. In particolare, l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 5 non lascia intendere chiaramente se i nuovi criteri introdotti (lettere a) e b), riprese dall'articolo 65 del d.lgs. 507 del 1993, relativo alla Tarsu) siano applicabili dai Comuni in alternativa o in aggiunta alla prescrizione di tener conto "altresì" dei "dei criteri determinati con DPR 158 del 1999", (lettera c), ripresa dalla disciplina Tares).

Dal tenore letterale della norma sembra in effetti doversi dedurre che il nuovo assetto dei criteri di graduazione delle tariffe sia di tipo cumulativo e quindi imponga di considerare l'insieme delle lettere a, b e c.

Questa possibile interpretazione mantiene intatti i problemi di flessibilità nella prima applicazione del nuovo tributo che i Comuni e diverse associazioni di categoria hanno lamentato.

Le modifiche proposte, eliminando i dubbi applicativi sulle nuove modalità per la determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e per la graduazione delle tariffe, permettono di:



- evitare che l'applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all'adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere "sperimentale" del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia). Resta comunque fermo l'obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;
- prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente recati dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent'anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all'effettuazione di tale revisione.



ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di Tares)

Il comma 2 é sostituito dal seguente:

“2. Il comma 19 dell’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011 è così sostituito:

“19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio.””

MOTIVAZIONE

L’abolizione del comma 19, art. 14, del dl 201 del 2011 fa venir meno l’obbligo di copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa delle agevolazioni disposte dai Comuni al di fuori delle tipologie espressamente stabilite dalla legge. Tale disposizione ingenera confusione circa gli obblighi e le facoltà che il Comune deve osservare in materia di agevolazioni facoltative autonome (tipicamente le agevolazioni sociali), per le quali potrebbe ora insorgere un obbligo opposto di copertura attraverso la ripartizione dell’onere sui contribuenti paganti.

Le esigenze locali in materia di agevolazioni facoltative possono configurare situazioni molto differenti ed appare opportuno assicurare una certa flessibilità disponendo, come indicato nella proposta di modifica, che le coperture extra tributo (da addossare alla generalità del bilancio dell’ente) possano comunque essere disposte entro un limite ragionevole, fissato al 7 per cento del costo complessivo del servizio.



ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di Tares)

Il comma 4 è soppresso.

MOTIVAZIONE

Il comma 4 obbliga i Comuni all'invio di un "modello di pagamento" per la riscossione "dell'ultima rata del tributo", sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie eventualmente emanate in applicazione delle innovazioni introdotte dal dl 102.

Tale obbligo appare incongruo ed inutilmente lesivo dell'autonomia comunale in materia di gestione delle proprie entrate, anche considerando il fatto che in molti casi la riscossione dell'ultima rata è ormai prossima e che le forme di comunicazione adottate dai Comuni possono autonomamente assicurare l'adeguata pubblicità di eventuali variazioni.

Il mantenimento in vigore della disposizione in oggetto avrebbe l'effetto di obbligare i Comuni che stanno in questo periodo procedendo alla regolamentazione del Tares e che intendano avvalersi dei nuovi criteri direttivi a ritardare la scadenza di pagamento dell'ultima rata, anche nei casi in cui la forma di pagamento già adottata dal Comune non preveda invii preventivi di "modelli" o quando tale invio preventivo, per le dimensioni dell'ente o per le modalità di assistenza diretta adottate, rendano superfluo tale adempimento.

In alternativa:

Il comma 4 è così sostituito:

"4. Non si applicano le sanzioni previste per insufficiente versamento commesse dal contribuente nel pagamento 2013 se il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilato a seguito dell'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti".

MOTIVAZIONE

Il comma 4 obbliga i Comuni all'invio di un "modello di pagamento" per la riscossione "dell'ultima rata del tributo", sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie eventualmente emanate in applicazione delle innovazioni introdotte dal dl 102.

Tale obbligo appare incongruo ed inutilmente lesivo dell'autonomia comunale in materia di gestione delle proprie entrate, anche considerando il fatto che in molti casi la riscossione dell'ultima rata è ormai prossima e che le forme di comunicazione adottate dai Comuni possono autonomamente assicurare l'adeguata pubblicità di eventuali variazioni.

Il mantenimento in vigore della disposizione in oggetto avrebbe l'effetto di obbligare i Comuni che stanno in questo periodo procedendo alla regolamentazione del Tares e che intendano avvalersi dei nuovi criteri



direttivi a ritardare la scadenza di pagamento dell'ultima rata, anche nei casi in cui la forma di pagamento già adottata dal Comune non preveda invii preventivi di "modelli" o quando tale invio preventivo, per le dimensioni dell'ente o per le modalità di assistenza diretta adottate, rendano superfluo tale adempimento.

Appare invece ragionevole dare enfasi ai principi della buona fede reciproca tra ente impositore e contribuente, prevedendo la non applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento se il Comune decide di non inviare a ciascun contribuente il modello precompilato con l'indicazione dell'importo a saldo da versare pur avvalendosi delle disposizioni innovative sulla graduazione delle tariffe di cui all'articolo 5.



Salvaguardia equilibri di bilancio 2013 facoltativa

ARTICOLO 8.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

All'articolo 8 aggiungere i seguenti commi


4. Per l'anno 2013 è facoltativo l'obbligo di cui all'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato l'ultimo periodo.

MOTIVAZIONE

Gli enti locali, in base a quanto disposto dal TUEL, devono entro il 30 settembre, con delibera consiliare, effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verificare la permanenza degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano.

A causa dell'incertezza del quadro di riferimento necessario per redigere il bilancio 2013 è stato prorogato più volte il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: inizialmente il 30 giugno, poi il 30 settembre e da ultimo il 30 novembre.

Con l'emendamento proposto si chiede per il solo 2013 di rendere facoltativo l'obbligo di procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.



Anticipazione di tesoreria

ARTICOLO 8.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

Il termine di cui all'articolo 1 comma 9 del decreto legge è prorogato al 30 novembre

MOTIVAZIONE

L'ente può chiedere in base all'articolo 222 del TUEL, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

Il decreto legge 35 ha disposto per il 2013 che il limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria fosse innalzato fino ai cinque dodicesimi. Tale possibilità è valida fino al 30 settembre.

L'emendamento propone di prorogare tale termine al 30 novembre, data in cui i comuni dovrebbero avere un quadro definitivo e certo delle proprie risorse.



Armonizzazione bilanci -- richiesta al 15 novembre

ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 9 comma 4 sostituire le parole "30 settembre" con le seguenti "15 novembre"

MOTIVAZIONE

Il provvedimento stabilisce che l'entrata in vigore dell'armonizzazione dei bilanci sia posticipata al 2015 e proroga di un anno la fase di sperimentazione consentendo l'ingresso a nuovi enti che ne facciamo richiesta entro il 30 settembre.

Considerando l'impegno di cui tale riforma necessita, si chiede di dare più tempo ai comuni per valutare se fare richiesta di prendere parte alla fase di sperimentazione prorogando il termine per la comunicazione al 15 novembre.



ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

10. 1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1.bis In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2014 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Per lo stesso periodo non sono oggetto di consolidamento le società quotate»;

- all'articolo 18:

a) al comma 1, il numero: «3» è sostituito dal seguente: «1»;

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «da parte della Giunta o dell'organo esecutivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo»;


c) alla lettera c) del comma 1, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio», e dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «Le Regioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo»;

11. al comma 5 dell' art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118."

MOTIVAZIONE

Nel corso della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, il gruppo di lavoro "Bilanci" ha condiviso un'introduzione del bilancio consolidato secondo le reali possibilità da parte degli enti di applicare questo strumento. Visto il rinvio, l'emendamento propone di anticipare una parte del decreto legislativo n. 118/2011 già condivisa in sede COPAFF, per la parte relativa al bilancio consolidato e alla sua scadenza.



La modifica al decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico enti locali) ha il solo scopo di uniformare gli adempimenti in capo alle autonomie in coerenza con quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 118/2011.

L'emendamento prevede l'esclusione anche delle società quotate, in coerenza con quanto già stabilito dal vigente articolo 147-quater del Testo Unico degli enti locali.



Estensione delle domande di liquidità anche a chi non ha partecipato al primo riparto

ARTICOLO 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

Al comma 9 aggiungere il seguente comma 9 bis

Al riparto di cui al comma 9 partecipano anche gli Enti che non hanno fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il primo riparto del fondo di cui all'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento si chiarisce che al riparto dell'incremento di liquidità per il 2014, disposto dall'articolo 13 comma 8 del presente decreto, partecipano anche gli Enti che non hanno fatto richiesta per il primo riparto del fondo, che per gli Enti locali vedeva come termine per la presentazione delle domande il 30 Aprile 2013.



Differimento della scadenza per l'inserimento dei crediti in piattaforma.

ARTICOLO 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

All'articolo 13 aggiungere il seguente comma 10

All'articolo 7 comma 4 del decreto legge decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole "15 settembre" sono sostituite dalle parole "30 novembre"

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di prorogare al 30 novembre 2013 il termine a disposizione delle amministrazioni pubbliche, oggi fissato al 15 settembre 2013, per comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Molti enti, sia per ragioni tecniche sia per la grande mole di debiti da comunicare, stanno incontrando difficoltà a rispettare la scadenza fissata dalla legge.



Modifiche DL pagamenti - riassegnazione somme attribuite

ARTICOLO 13.


(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma

“Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo. “

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone che le somme che gli Enti locali hanno ottenuto alla Cassa Depositi e Prestiti con il riparto del 15 Maggio 2013, ma poi non hanno sottoscritto rinunciandovi formalmente, vengano destinate ad incrementare la «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto 2014 disposto dal comma 8 dell'articolo 13. In questo modo si ottimizzano le risorse messe a disposizione per realizzare i pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni garantendone impiego.



Modifiche DL pagamenti - termine per presentare nuove richieste e debiti fuori bilancio

ARTICOLO 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi

8-bis. Per l'anno 2014 gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'incremento di cui al comma 8, entro il 30 aprile 2014 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Le modalità e i criteri per l'accesso da parte degli enti locali alle suddette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

8-ter. Per l'anno 2014 concorrono anche le richieste di anticipazione per i debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche se riconosciuti successivamente a tale data.

MOTIVAZIONE

Il provvedimento dispone per il 2014 un incremento del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" per un importo di 7.218.602.175,20 di euro. L'emendamento propone di ripartire tali risorse attraverso le richieste che gli enti devono presentare alla CDP entro il 30 aprile 2014. Sono quindi inclusi sia gli enti che hanno già avuto accesso al fondo con il primo riparto sia gli enti che intendono accedere per la prima volta.

Il comma 8-bis consente l'accesso all'anticipazione del fondo di liquidità della Cassa depositi e prestiti anche ai debiti riconosciuti al 31 dicembre 2012, cosiddetti fuori bilancio, nonché ai debiti che a tale data presentavano i requisiti per il riconoscimento



Utilizzo dei proventi da alienazioni per piani di riequilibrio approvati prima del 31/12/2012

Aggiungere il seguente articolo:

“Il comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può utilizzare i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili anche per la parte corrente, qualora abbia approvato il piano triennale per il rientro dal disequilibrio prima del 31 dicembre 2012.”

MOTIVAZIONE

La legge di stabilità per il 2013 all'articolo 1 comma 444 integra il l'articolo 193 del TUEL recante disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In particolare le modifiche dispongono che è consentito il riequilibrio di bilancio della parte corrente solo attraverso l'incremento di aliquote e tariffe. Inoltre precisa che i proventi da alienazione di beni patrimoniali possono essere utilizzati solo per sanare gli squilibri di parte capitale, pertanto non possono, come era consentito dalla precedente stesura, essere destinati anche al finanziamento di squilibri della parte corrente del bilancio.

Alcuni comuni che negli anni precedenti all'entrata in vigore della norma avevano programmato il rientro dal disavanzo nei tre anni successivi utilizzando anche i proventi da alienazioni, stanno avendo dei rilievi dalla Corte dei Conti per l'anno 2013 per irregolarità nell'utilizzo di tale entrate: i proventi da alienazioni di beni patrimoniali possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito.

Si tratterebbe di un caso di retroattività della disciplina giuridica.

Al fine di dare certezza sull'applicazione della disposizione in oggetto, con il presente emendamento si precisa che la modifica introdotta dalla Legge di stabilità non si applica ai piani di riequilibrio approvati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013.



Limite indebitamento

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali, le parole "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2012"

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di mantenere fisso il limite all'indebitamento all'8% al fine di permettere agli enti di accedere a nuovi mutui e favorire la programmazione di nuovi investimenti.



Bilancio e regolazioni contabili stime IMU

Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Motivazione

Le stime IMU determinate a maggio 2013 in molti casi si discostano in misura rilevante da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti con notevoli modifiche delle assegnazioni statali o del valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.



Variazione del bilancio in conseguenza di variazioni delle aliquote e detrazioni fiscali

Aggiungere il seguente articolo

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

MOTIVAZIONE

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato.

Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima - e in alcuni casi doverosa - variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a seguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di manovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario - sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge - le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma, mentre con il comma 2, viene resa applicabile anche all'esercizio finanziario 2013 la modifica normativa proposta, così da assicurare la regolarità delle variazioni di bilancio effettuate dai Comuni successivamente alla diffusione dei dati relativi alle assegnazioni statali che - ancora a metà anno - non è avvenuta.



Tares

Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

MOTIVAZIONE

Nell'attuale formulazione, il comma 23 prevede che il piano finanziario annuale, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe di applicazione del Tares per la componente rifiuti, sia approvato "dall'autorità competente". Si tratta di una formulazione generica che si presta a possibili contestazioni in sede di contenzioso, che - se giudicate meritevoli di ascolto - colpirebbero il fondamento stesso del prelievo. Appare pertanto opportuno menzionare espressamente il consiglio comunale quale autorità preposta all'approvazione del Piano finanziario, facendo salva l'eventualità che le norme vigenti (nazionali o regionali) indichino una diversa autorità in tale materia (ATO e altri simili organismi di gestione di area vasta).

La modifica proposta permette di superare il rischio di indeterminazione delle competenze relative all'approvazione del piano finanziario nel caso di regioni che non avessero ancora provveduto ad applicare le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici locali in ambiti organizzativi sovra comunali.

A circular official stamp of the Municipality of Sesto San Giovanni is positioned above a handwritten signature in black ink.

Disciplina delle riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche

Aggiungere il seguente articolo:


1. Al comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "sono assicurate" sono sostituite dalle parole "possono essere applicate"

MOTIVAZIONE

L'obbligatorietà (per quanto in misura indeterminata) dell'applicazione di riduzioni a fronte dell'attuazione della raccolta differenziata delle utenze domestiche appare incongrua in un contesto nel quale l'obiettivo della raccolta differenziata anche dei rifiuti domestici deve caratterizzare l'organizzazione della gestione dei rifiuti in modo stabile e generalizzato.

È noto che la raccolta differenziata costituisce un impegno oneroso e soltanto attraverso l'adeguamento dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può comportare significativi vantaggi anche sotto il profilo economico.

Appare pertanto opportuno che l'applicazione di incentivi tariffari alla raccolta differenziata presso le famiglie resti facoltativa.

The image shows an official circular stamp of the President of the Council of Ministers (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) with a central emblem. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

Altri tributi locali - Varie

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.



Proroga entrata in vigore dell'Imposta municipale secondaria

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2015".

Motivazione

L'imposta municipale secondaria prevista dal d.lgs 23 del 2011, contenente "Disposizioni in materia di federalismo municipale" è diretta a sostituire tutti i tributi "minori" di competenza dei Comuni ed in particolare: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e infine, l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il citato d.lgs n.23 ne prevede l'entrata in vigore a partire dal 2014, previo regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volto a dettare la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria. Il citato regolamento ad oggi non è stato ad oggi ancora emanato e non appare realistico ipotizzare che esso sia disponibile entro poche settimane, così da rendere possibile un ordinato avvio del nuovo regime.

Inoltre, i Comuni che intendono affidare la riscossione della nuova imposta non hanno potuto ancora predisporre i bandi di gara, non conoscendo i criteri che la disciplineranno.

Si propone pertanto una proroga dell'entrata in vigore dell'Imu secondaria al 2015, evitando così un ulteriore aggravio di adempimenti in corso d'anno per gli enti locali e per i contribuenti, in un periodo già denso di modifiche agli assetti dei tributi locali



Interpretazione autentica definizione agevolata per i tributi locali

Aggiungere il seguente articolo

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

MOTIVAZIONE

L'articolo 13 della legge n.289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le vertenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intraprese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascun Comune.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che tale possibilità è stata attribuita agli enti territoriali solo in relazione ad obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore della citata legge 289/2002.

L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'ammontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e dei connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.



Interpretazione autentica diritti catastali

Aggiungere il seguente articolo

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

MOTIVAZIONE

Il d.l. 16 del 2012 ha riformulato gli obblighi di pagamento di diritti e tributi speciali in relazione all'acquisizione di dati e certificazioni di natura catastale ed ipotecaria, mantenendo tuttavia la gratuità per gli accessi e i certificati richiesti "presso gli uffici" dai possessori dell'immobile.

Tale disposizione è stata finora interpretata dall'Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in senso restrittivo, ritenendo cioè che la gratuità dovesse limitarsi ai casi di richieste presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Tale orientamento discrimina ingiustificatamente i cittadini che si rivolgono agli sportelli catastali gestiti dai Comuni che attuano sperimentazioni di decentramento in tale campo, causando inoltre notevoli appesantimenti procedurali per gli stessi Comuni gestori.

Peraltro, le funzioni catastali sono state inserite tra le funzioni fondamentali dei Comuni dal dl 95 del 2012 che ha integrato il comma 27, art. 14, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma proposta mira a ripristinare la necessaria parità di trattamento con riferimento sia ai cittadini coinvolti, sia ai Comuni, che con gli sportelli decentrati catastali svolgono funzioni di erogazione del servizio il cui contenuto e natura giuridica sono identici a quelle svolte dagli uffici provinciali del Catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari.



Disponibilità delle planimetrie catastali ai comuni

Aggiungere il seguente articolo

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

MOTIVAZIONE

La fornitura ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) delle planimetrie catastali degli immobili siti nei territori di competenza, varia da comune a comune sulla base di elementi non uniformi. Si ritiene pertanto necessario che la prassi della fornitura delle planimetrie vada consolidata e disciplinata in apposito decreto del direttore dell'agenzia, con l'obiettivo anche di garantire, a tutti i comuni del territorio nazionale, senza ingiustificate differenziazioni, l'accesso alle planimetrie con modalità da condividere con Anci.



IMU

Inserimento dati deliberazioni IMU sul sito Mef

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 10 comma 4 lett b) del decreto legge 8 aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 è abrogato il periodo "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

Motivazione

La disposizione prevede che i comuni devono inviare in via telematica al ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.

Il periodo che si chiede di abrogare dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell'economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero sentita ANCI.

Tale disposizione introduce un adempimento oneroso per il Comune e ridondante poiché le informazioni richieste sono già contenute nei documenti pubblicati sul sito, e la trasposizione in un modello uniforme, necessariamente modificato, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.



Pagamento dell'IMU da parte degli amministratori di condominio per le parti comuni e per le multiproprietà

Aggiungere il seguente articolo

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

“12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale. “

MOTIVAZIONE

Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'Imposta, da parte dell'amministratore di condominio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sono più applicabili in quanto non richiamate. Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.

Nella vigenza della disciplina Ici, imponeva all'amministratore di presentare, per conto dei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (come l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto i poteri concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.

Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà provvedesse al versamento dell'Ici essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono rimasti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini dell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello di dichiarazione Ici. Nelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni “la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini”; invece per la multiproprietà “solo il pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi”.



Nell'IMU, il problema riguarda soprattutto il versamento, poiché per le dichiarazioni il decreto 30 ottobre 2012 di approvazione delle Istruzione per la dichiarazione IMU, prevede che sia nel caso di condominio, sia di multiproprietà la dichiarazione debba essere presentata dall'amministratore del condominio o della comunione. Sembra quindi opportuno assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribuzione agli amministratori del pagamento dell'IMU, colmando la lacuna normativa emersa.



Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati

Aggiungere il seguente articolo

A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

MOTIVAZIONE

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, procedura successivamente integrata dal comma 14-bis, articolo 13, del dl 201 del 2011.



Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

Aggiungere il seguente articolo

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

MOTIVAZIONE

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;*
- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione,*



Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

Aggiungere il seguente articolo

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

MOTIVAZIONE



L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.



Assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti

Aggiungere il seguente articolo

Al comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011 aggiungere il seguente periodo:

“Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale”.

MOTIVAZIONE

Viene in parte ripristinata, con l'emendamento proposto, l'assimilazione all'abitazione principale per tutti i parenti di primo grado cui sono aggiunti anchei fratelli e le sorelle.

Infatti, la disciplina dell'IMU sperimentale ha cancellato tutte le situazioni già consolidate in vigore del regime ICI, in cui se il possessore di una unità immobiliare la cedeva gratuitamente ai suoi parenti più stretti, questi ultimi godevano dei benefici dell'abitazione principale ed dal 2008 al 2011 erano addirittura esenti.

Si ritiene opportuno reinserire l'assimilazione in oggetto, poiché l'effettivo utilizzo di una unità immobiliare come abitazione principale da parte di un parente stretto, è un fenomeno molto diffuso e meritevole di essere agevolato.

